



Decreto Dirigenziale n. 197 del 21/12/2012

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

**AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE
AUTOMOBILISTICHE - N°4 NUOVE ATTIVAZIONI RIVENDITE TABACCHI -.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- b. l'art. 17, comma 11, della stessa legge ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
- c. il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 dispone il "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997" ;
- d. il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999 ha disciplinato la convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche;

ESAMINATE

le istanze di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche pervenute per il tramite della ASSO SERVICE s.c.r.l. con note n. 1044/p del 14.11.2012, n. 961/p del 17.10.2012, n. 987/p del 24.10.2012, n. 994/p del 26.10.2012 e assunte a questo Settore rispettivamente con protocollo n. 2012.0864068 del 22.11.2012, n. 2012.0799328 del 31.10.2012, n. 2012.0799359 del 31.10.2012, n. 2012.0799371 del 31.10.2012 con le quali veniva richiesta l'autorizzazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per complessivi n. 4 (quattro) tabaccai, come da elenco allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 i tabaccai, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, devono prestare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa singola, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- a. che i soggetti richiedenti sono tutti titolari di rivendita tabacchi i cui estremi sono riportati nell'allegato elenco;
- b. che i soggetti richiedenti hanno presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura RID;
- c. che i soggetti richiedenti sono stati messi in copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, e conforme allo schema allegato al predetto D.P.C.M., a garanzia degli obblighi convenzionali già agli atti di questo Settore, come da note ASSO SERVICE s.c.r.l. quale soggetto contraente, prot. n. 1044/p del 14.11.2012, n. 961/p del 17.10.2012, n. 987/p del 24.10.2012, n. 994/p del 26.10.2012 e assunte a questo Settore rispettivamente con protocollo n. 2012.0864068 del 22.11.2012, n. 2012.0799328 del 31.10.2012, n. 2012.0799359 del 31.10.2012, n. 2012.0799371 del 31.10.2012 che i soggetti richiedenti hanno regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico LOTTOMATICA, ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- d. che, ai fini dello svolgimento del servizio, ad ogni singolo richiedente è stato attribuito uno specifico codice riscossore come indicato nell'allegato elenco;

VERIFICATO

- a. che tutti i soggetti richiedenti sono in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche;
- b. che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO

- a. l'art. 17 della legge n. 449/97;
- b. il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11;
- c. il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
- d. la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- e. la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009

DECRETA

1. di autorizzare al servizio di riscossione della tassa automobilistica n. 4 (quattro) tabaccaï, come singolarmente individuati nell'elenco allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante, **con decorrenza 01 gennaio 2013**;
2. di fare obbligo ai soggetti autorizzati di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;
3. di comunicare l'adozione del presente provvedimento:
 - 3.1. a tutti i soggetti autorizzati di cui all'allegato elenco;
 - 3.2. al polo telematico LOTTOMATICA ai fini dell'attivazione alla riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza;
 - 3.3. alla Società assicuratrice nella qualità di soggetto fideiussore;
 - 3.4. all'ASSO SERVICE s.c.r.l. nella qualità di contraente della polizza fidejussoria;
4. di disporre l'invio del presente atto al B.U.R.C per la pubblicazione;

Dr. Ciro Russo